



# Comune di Lagnasco

*Il Sindaco*

C.A.P. 12030  
Piazza Umberto I°, n. 2  
Tel. 017572101-017572342 fax 017572630  
e-mail:  
segreteria@comune.lagnasco.cn.it

Prot. n. 1834 X I

Lagnasco li 04 maggio 2020

N. - **10**/2020 - Reg. Ord.

## **MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SANITARIA PUBBLICA, FINALIZZATA ALLA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA DIFFUSIVA COVID-19:**

- CHIUSURA DEL PARCO GIOCHI DI VIA L.DALMAZZO;**
- REVOCA CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE.**

### **IL SINDACO**

**VISTI** i seguenti provvedimenti:

- ORDINANZA DEL SINDACO del Comune di Lagnasco n. 7 emessa in data 03 aprile 2020 - prot. n. 1386/X.1 di chiusura del cimitero comunale;
- DECRETO-LEGGE 20 aprile 2020 n. 26 recante “Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020”.
- DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”
- DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
- DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in particolare l’articolo 3 – comma 2;
- DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n.18 “CURA ITALIA”. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14 .Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19;
- DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11 . Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria;
- DECRETO-LEGGE 02 marzo 2020, n. 9. Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6. Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 10 aprile recante disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2020 Proroga Stato Emergenza al 13 aprile 2020;
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2020 Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020;
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 MARZO 2020 –  
Raccomandazioni Ministero della Salute;
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 8 marzo 2020;
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 4 marzo 2020 NON PIU’ EFFICACE;
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 1 marzo 2020 NON PIU’ EFFICACE;
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 25 febbraio 2020;
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DECRETO 23 FEBBRAIO 2020 (zona rossa Lombardia) NON PIU’ EFFICACE;

**VISTA** in particolare la lettera i), comma 1, dell’art. 1 del citato D.P.C.M. 26 aprile 2020, laddove recita  
“...omissis.....sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un



# Comune di Lagnasco

*Il Sindaco*

C.A.P. 12030  
Piazza Umberto I°, n. 2  
Tel. 017572101-017572342 fax 017572630  
e-mail:  
segreteria@comune.lagnasco.cn.it

massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;”;

**PRESO ATTO** che sul sito ufficiale del Governo al quesito: **“Posso andare al cimitero per omaggiare un caro defunto, anche al di fuori delle cerimonie funebri?”** - Segue la seguente risposta: **“Sì, è consentito spostarsi nell’ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento.**

**Come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco può disporre la temporanea chiusura.”;**

**PRESO ATTO**, altresì, delle disposizioni di cui all’art 3, commi 2, 3 e 4, del D.P.C.M. 26/04/2020, in merito all’obbligo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza;

**VISTO**, inoltre, l’art. 1 del D.P.C.M. 26 aprile 2020, lettere:

*d)* è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;

*e)* l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;

*f)* non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

**RAVVISATA** l’esigenza di adottare ogni misura volta a ridurre i rischi di contagio della malattia infettiva diffusiva COVID-19;

**PRESO ATTO** che per le ragioni anzi esposte ricorrono le condizioni previste dall’art. 50 del D.Lgs. 267/2000-TUEL che *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.”;*

**VISTO** lo Statuto del Comune di Lagnasco;

## ORDINA

- 1. Con decorrenza immediata e fino a revoca è vietato l’accesso nel parco giochi ubicato in Via L.Dalmazzo nell’intera area già delimitata da apposita fettuccia segnaletica di colore bianco/rosso;**
- 2. Con decorrenza dal giorno 05 maggio 2020 è revocata l’ordinanza n. 7 emessa da Sindaco del Comune di Lagnasco in data 03 aprile 2020 di chiusura al pubblico del cimitero comunale**, al quale le persone potranno recarsi per omaggiare i propri defunti nell’orario di apertura al pubblico indicato su apposito cartello posto presso il cancello di accesso;
- 3. L’accesso al cimitero comunale è consentito nel rispetto del divieto di assembramento, del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e di quanto prescritto dall’art. 3 del D.P.C.M. 26/04/2020 nei seguenti ultimi tre commi: “2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. 3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. 4. L’utilizzo delle mascherine di**



# Comune di Lagnasco

*Il Sindaco*

C.A.P. 12030  
Piazza Umberto I°, n. 2  
Tel. 017572101-017572342 fax 017572630  
e-mail:  
[segreteria@comune.lagnasco.cn.it](mailto:segreteria@comune.lagnasco.cn.it)

*comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.”;*

4. Che la presente Ordinanza sia:

- Pubblicata all'albo Pretorio del Comune di Lagnasco per 30 giorni consecutivi;
- Trasmessa a:
  - a) Prefettura di Cuneo, [gabinettoprefcn@pec.interno.it](mailto:gabinettoprefcn@pec.interno.it);
  - b) Questura di Cuneo, [gab.quest.cn@pecps.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.cn@pecps.poliziadistato.it);
  - c) Comando Compagnia Carabinieri di Saluzzo, [tcn29598@pec.carabinieri.it](mailto:tcn29598@pec.carabinieri.it);
  - d) Stazione Carabinieri di Saluzzo, [stcn139210@carabinieri.it](mailto:stcn139210@carabinieri.it);
  - e) Servizio Tecnico-manutentivo Comune di Lagnasco, [tecnico@pec.comune.lagnasco.cn.it](mailto:tecnico@pec.comune.lagnasco.cn.it);
  - f) Responsabile Servizi Demografici e Cimiteriali del Comune di Lagnasco, [ragioneria@pec.comune.lagnasco.cn.it](mailto:ragioneria@pec.comune.lagnasco.cn.it);
  - g) Servizio di Polizia Municipale del Comune di Lagnasco, [poliziamunicipale@comune.lagnasco.cn.it](mailto:poliziamunicipale@comune.lagnasco.cn.it);

Fatta salva l'eventuale azione penale, la trasgressione alla presente Ordinanza è punita ai sensi dell'art 4 del DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020 , n. 19;

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: ricorso al Prefetto, entro 30 giorni ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte di Torino entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello stato, entro 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

**IL SINDACO**

Geom. *Roberto Dalmazzo*

Digitalmente firmato ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e ss.mm.ii